

Lo Statuto

Statuto del "Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali"

Â

Titolo I
Costituzione e fondatori

Â 1) Il "Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali", il cui progetto ha avuto origine a Collesalvetti (LI) il 6 2000, " stato costituito a Livorno nello stesso anno con atto privato al quale hanno aderito i seguenti fondatori:

Â a) Associazioni ed enti:

- Associazione Mazziniana Italiana, rappresentata da Alessandro Andreini
- Circoscrizione N° 2 del Comune di Livorno, rappresentata da Maurizio Paolini
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato, rappresentata da Marzino Macchi

Â b) A titolo personale, in qualit  di studiosi o cultori della storia patria:

Â - Fabio Bertini, nato a Livorno

- Ugo Canessa, nato a Livorno
- Paolo Castignoli, nato a Piacenza
- Luigi De Franco, nato a Catanzaro
- Alfio Dini, nato a Livorno
- Luigi Donolo, nato a S.Stefano Magra (SP)
- Pier Fernando Giorgetti, nato a Livorno
- Mario Landini, nato a Livorno
- Vittorio Marchi, nato a Livorno
- Corrado Nocerino, nato a Caianello (CE)
- Raimondo Pollastrini, nato a Milano
- Marco Susini, nato a Collesalvetti (LI)

Â 2) Il Comitato ha sede presso la Confederazione Nazionale Artigianato (CNA), Via Martin Luter King, 15 - 57128

Livorno.

Â 3) Il Comitato non ha fini di lucro. Opera con il concorso solidale e volontario di enti, privati ed organizzazioni che intendano sostenerne le iniziative. Ai fini fiscali si avvale dei benefici previsti dal Decreto legislativo 460/1997 e conseguentemente dall'Art. 108 del Testo Unico 917/86.

Â Titolo II

Scopi

Â Art. I

Â 1) Scopi del Comitato sono la promozione e la divulgazione dei valori risorgimentali, nella convinzione che il grande patrimonio di ideali e di aspirazioni rappresentato da quel periodo della storia italiana non possa essere dimenticato in quanto elemento coagulante dello spirito nazionale, anima della crescita istituzionale, inalterabile pilastro della coscienza democratica e fondamento insostituibile della Costituzione repubblicana.

2) Il Comitato si propone di contribuire a mantenere viva, specialmente presso le giovani generazioni, la memoria dei fatti risorgimentali e di tutti coloro, molti dei quali giovanissimi, che sostennero lo spirito di libert  e la democrazia contro chiunque intese sminuirlo e disprezzarlo, fino al riscatto della Resistenza e della lotta di liberazione e fino alla costruzione della Repubblica.

3) Il Comitato intende valorizzare il contributo dato da Livorno per lo sviluppo di questi processi storici facendo particolare riferimento alle giornate del 10 ed 11 Maggio 1849, quando decine di giovani si immolarono contro i cannoni austriaci per testimoniare la loro profonda fede in quei valori.

4) Il Comitato si appella a tutti coloro che, senza alcuna distinzione di parte, di partito o di opinione, si riconoscono in questi principi perch  contribuiscano a diffonderli e agevolino la riuscita delle singole iniziative.

Â Art. II

Â In concreto il Comitato provveder  a:

1) promuovere con lâ€™aiuto di Istituzioni, Enti, Societ  e Associazioni la concessione di borse di studio e premi da devolvere, in collaborazione con le autorit  scolastiche e i docenti, primi e principali protagonisti del progetto, a studenti (singoli o gruppi) delle scuole operanti nel Comune di Livorno o nella Provincia che mostrino di lavorare con merito intorno ad un tema proposto dal Comitato;

2) ricercare la collaborazione di Cittadini, Gruppi teatrali, Scuole musicali, Rappresentanze d Arma, Universit , Enti ed Istituzioni dell' Italia e dei Paesi che, a qualunque titolo, furono coinvolti nelle vicende risorgimentali livornesi, per realizzare rappresentazioni storiche e forme di intrattenimento popolare intese a diffondere i valori nati con il Risorgimento e organizzare occasioni di studio volte a valorizzare la dimensione italiana ed europea del Risorgimento livornese.

3) promuovere il recupero, la manutenzione e la valorizzazione di elementi architettonici, monumenti, cimeli, documenti che ricordano fatti legati al Risorgimento livornese.

Â Titolo III

Organizzazione

Â Art. I

Â 1) Sono componenti del Comitato, oltre ai fondatori di cui al Titolo I comma 1 a e b, anche coloro che per specifiche attitudini, competenze e disponibilità ad operare vengono cooptati dal Comitato stesso.

2) Le Associazioni componenti il Comitato hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di nominare i propri rappresentanti dietro presentazione di lettera di designazione.

3) Le richieste di adesione al Comitato da parte di singole personalità, associazioni od enti, nonché le proposte di inserimento nel medesimo, saranno di volta in volta valutate dallo stesso Comitato riunito in apposita seduta.

Â Art. II

Â 1) Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno.

-all'inizio di settembre per predisporre il programma annuale di lavoro ed esaminare ed approvare il consuntivo dell'anno precedente;

-all'inizio di marzo per la verifica del percorso programmato.

2) Sono organi del Comitato:

a) il Presidente, che viene eletto dal Comitato nella seduta di settembre. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto senza limitazioni. Il Presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno e convoca e presiede le riunioni del Comitato e della Giunta. In caso di impedimento temporaneo è sostituito da altro componente della Giunta designato dal Presidente o, subordinatamente, prescelto dalla stessa Giunta.

b) la Giunta, eletta dal Comitato contestualmente al Presidente. È composta da sette membri. Dura in carica tre anni, come il Presidente. Ciascun membro della Giunta può essere rieletto senza limitazioni. La Giunta, tenendo conto delle esperienze professionali dei componenti e delle loro attitudini, assegna loro i seguenti incarichi individuali: Segretario, Amministratore, Responsabile scientifico, Responsabile per i rapporti con la Scuola, Responsabile per le relazioni esterne e Responsabile per i rapporti con i mezzi di informazione. Ciascun componente della Giunta rimane, di massima, nell'incarico individuale assegnatogli per i tre anni del mandato. La Giunta si riunisce ogni qualvolta necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Â Art. III

Può essere costituito un Collegio di Proibitori per comporre eventuali vertenze. Il Collegio è composto dai tre più anziani componenti del Comitato non facenti parte della Giunta che dichiarino la loro disponibilità. Il giudizio del Collegio dei Proibitori è inappellabile.

Â Art. IV

1) La Giunta ha facoltà di costituire apposite commissioni destinate a portare a buon fine compiti o progetti particolari per l'assolvimento e il conseguimento dei quali ciascuna commissione si atterra ai regolamenti in vigore.

2) Ciascuna Commissione è composta di massima da almeno tre membri e deve essere presieduta da quel componente della Giunta nella cui area di responsabilità si prevede ricadano, in forma prevalente, le attività della Commissione stessa. Le Commissioni possono essere costituite da componenti del Comitato, facenti o meno parte della Giunta, o anche da personalità esterne particolarmente qualificate.

Â Art. V

Nel caso di dimissioni o di indisponibilit  permanente di un membro della Giunta, questo dovr  essere sostituito al pi  presto con altro componente del Comitato. Se le dimissioni o lâ€™indisponibilit  non temporanea riguardano il Presidente, il Comitato dovr  procedere entro trenta giorni ad eleggerne il sostituto. Nelle more svolger  le funzioni di Presidente un componente della Giunta scelto dalla stessa.

Â Titolo IV

Patrimonio e Amministrazione

Â La gestione del patrimonio   affidata alla Giunta. Lo svolgimento dellâ€™attivit  amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la compilazione del bilancio preventivo e la tenuta del conto consuntivo sono affidati al componente della Giunta designato come Amministratore che potr  avvalersi, ove necessario, della collaborazione del Segretario.

Â Titolo V

Regolamenti

Â Le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto sono predisposte dalla Giunta e deliberate dal Comitato.